



Convitto Nazionale "Pietro Giannone" e scuole annesse

Piazza Roma, 27 - 82100 Benevento - Tel. 0824 21713

C.F. 80002810622 - Codice Meccanografico BNVC01000A

C.F. 80004690626 - Codice Meccanografico BNMM00800N

E-mail: bnvc01000a@istruzione.it - bnvc01000a@pec.istruzione.it

Url: www.convittonazionalebn.edu.it

REGOLAMENTO DELLE RIUNIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI IN MODALITÀ TELEMATICA

PREMESSA

Il D.lgs. n. 85/2005, Codice dell'amministrazione digitale, prevede l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione per organizzare l'attività amministrativa e renderla efficiente, trasparente ed economica, nonché per facilitare le comunicazioni interne e la partecipazione ai vari procedimenti propri dell'amministrazione. In particolare, la possibilità di svolgere le riunioni degli organi suddetti in via telematica discende dall'interpretazione dei seguenti articoli:

- art. 4, comma 1: "la partecipazione al procedimento amministrativo e il diritto di accesso ai documenti amministrativi sono esercitabili mediante l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione";
- art. 12, comma 1: "le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione";
- art. 12, comma 2: "le pubbliche amministrazioni adottano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione nei rapporti interni".

Art. 1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento, in modalità telematica, del Consiglio di Istituto, del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei docenti e delle sue articolazioni, dei Consigli di sezione/classe/interclasse, dei Gruppi di Lavoro e di ogni altra riunione, incontro e conferenza nell'ambito delle attività svolte dal Convitto Nazionale "Pietro Giannone" di Benevento.

Art. 2

(Definizione)

1. Ai fini del presente regolamento, per "riunioni in modalità telematica" nonché per "sedute telematiche", si intendono le riunioni degli Organi Collegiali di cui all'art.1, per le quali è prevista la possibilità che la sede di incontro sia virtuale, cioè che tutti i componenti l'organo partecipino da luoghi diversi esprimendo la propria opinione e/o il proprio voto mediante l'uso di tool o piattaforme Web a causa dell'impossibilità a riunirsi in presenza o per delibere urgentissime da recepire in tempi così stretti da non consentire una riunione in presenza.

Art. 3

(Requisiti tecnici minimi)

1. La partecipazione a distanza alle riunioni di un organo collegiale presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti.

2. Le strumentazioni e gli accorgimenti adottati devono comunque assicurare la massima riservatezza possibile delle comunicazioni e consentire a tutti i partecipanti alla riunione:

- a) il collegamento simultaneo tra i partecipanti su un piano di parità;
- b) l'intervento nella discussione;
- c) la visione degli atti della riunione e lo scambio di documenti mediante sistemi informatici di condivisione dei file;

- d) la contemporaneità delle decisioni;
- e) la sicurezza dei dati e delle informazioni.

3. Sono considerate tecnologie idonee: teleconferenza, videoconferenza, posta elettronica, chat, moduli di Google.

4. Al fine di consentire in ogni caso la trasferibilità degli atti della riunione fra tutti i partecipanti, è comunque possibile l'utilizzo della posta elettronica.

Art. 4

(Materie/argomenti oggetto di deliberazione in modalità telematica)

1. L'adunanza telematica può essere utilizzata dagli organi collegiali di cui all'Art. 1 per deliberare sulle materie di propria competenza

- quando non si presupponga la necessità di discussione collegiale in presenza oppure si sia già precedentemente discusso o i membri siano già sufficientemente informati;
- qualora le riunioni siano convocate con urgenza per rispettare scadenze o impegni inderogabili;
- in caso di gravi situazioni afferenti all'ordine pubblico per cui sia impossibile la riunione in presenza

2. Non sono ammesse riunioni telematiche nelle quali è prevista una votazione a scrutinio segreto.

Art. 5

(Convocazione)

La convocazione delle adunanze degli organi collegiali per lo svolgimento delle quali è possibile il ricorso alla modalità telematica deve essere inviata tramite posta elettronica con particolare riferimento al Consiglio di Istituto e al Consiglio di Amministrazione e/o tramite pubblicazione all'Albo on line sul sito web dell'istituzione educativa almeno cinque giorni prima della data di svolgimento. Alle convocazioni effettuate tramite posta elettronica dovrà essere dato riscontro con conferma di avvenuta ricezione. In caso di assenza la stessa dovrà essere inviata una e-mail di giustificazione. In mancanza di tale e-mail il componente dell'organo sarà ritenuto "assente senza giustificazione".

2. La convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, della sede, degli argomenti all'ordine del giorno e dello strumento telematico che potrà essere utilizzato in caso di partecipazione con modalità a distanza (teleconferenza, videoconferenza, posta elettronica certificata, posta elettronica, chat, moduli di Google).

3. Al fine di consentire in ogni caso la conoscibilità degli atti della riunione fra tutti i partecipanti, è possibile, preventivamente o contestualmente alla seduta, l'utilizzo della casella di posta elettronica e/o di sistemi informatici di condivisione di file.

4. Gli eventuali emendamenti, mozioni e richieste di integrazione dell'o.d.g. devono essere comunicati per iscritto almeno 24 ore prima della riunione tramite posta elettronica al Presidente o al dirigente scolastico che ne daranno adeguata comunicazione ai componenti dell'organo di riferimento.

Art. 6

(Svolgimento delle sedute)

1. Per lo svolgimento delle sedute con modalità telematiche l'organo collegiale, nel rispetto di quanto disposto dall'Art. 3, si avvale di idonei metodi di lavoro collegiale che garantiscano:

- la percezione diretta e uditiva dei partecipanti;
- l'identificazione di ciascuno di essi;
- la verifica della sussistenza del numero legale dei partecipanti
- l'intervento nonché il diritto di voto in tempo reale sugli argomenti affrontati nella discussione.

2. È consentito collegarsi da qualsiasi luogo che assicuri il rispetto delle prescrizioni di cui al presente regolamento purché non pubblico né aperto al pubblico e, in ogni caso, con l'adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la riservatezza della seduta (come l'uso di cuffie).

3. Per la validità dell'adunanza telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza ordinaria prevista dalla normativa in vigore:

- a) regolare convocazione di tutti i componenti comprensiva dell'elenco degli argomenti posti all'o.d.g.;
- b) partecipazione della maggioranza almeno dei convocati (quorum strutturale);

c) raggiungimento della maggioranza dei voti palesi (la votazione segreta non è compatibile con la modalità della videoconferenza) richiesta dalle norme di riferimento (quorum funzionale).

La sussistenza di quanto indicato alle lettere a), b) e c) è verificata e garantita da chi presiede l'organo collegiale, coadiuvato dall'organizzatore incaricato, e dal Segretario che ne fa menzione nel verbale di seduta.

4. Qualora nell'ora prevista per l'inizio delle riunioni o durante lo svolgimento delle stesse vi siano dei problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento da parte di uno o più partecipanti, si darà ugualmente corso all'assemblea, se il numero legale è garantito considerando assente giustificato il componente dell'Organo che sia impossibilitato a collegarsi in videoconferenza. Se il numero legale non è garantito, la seduta verrà interrotta e/o rinviata.

5. Qualora impossibilitato al collegamento sia il Presidente dell'organo, la funzione di Presidente sarà svolta dal componente che può ricoprire tale carica in base alle norme e ai regolamenti vigenti.

6. Qualora durante una votazione si manifestino dei problemi di connessione, e non sia possibile ripristinare il collegamento in tempi brevi, il Presidente riaprirà la votazione dopo aver ricalcolato il quorum di validità della seduta e della conseguente votazione. In tal caso resteranno valide le deliberazioni adottate fino al momento della sospensione della seduta.

Art. 7

(Verbale di seduta)

1. Ogni partecipante alla seduta deve esprimere il proprio voto (favorevole/ contrario/astenuto) con chiamata nominale e verbalmente o, in alternativa, con gli strumenti di voto telematico consentiti dalla piattaforma utilizzata garantendo la trasparenza della votazione a tutti i componenti dell'organo.

2. Della riunione dell'organo viene redatto apposito verbale nel quale devono essere riportati:

a) l'indicazione del giorno e dell'ora di apertura e chiusura della seduta;

b) la griglia con i nominativi dei componenti che attesta le presenze/assenze/assenze giustificate;

c) l'esplicita dichiarazione di chi presiede l'organo sulla valida costituzione dell'organo;

d) la chiara indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno;

e) l'esplicita dichiarazione di chi presiede l'organo relativa all'avvio della trattazione, anche a distanza, degli argomenti all'ordine del giorno tramite una procedura che consenta ad ogni componente di interloquire con gli altri;

f) i fatti avvenuti in sintesi durante la seduta e le dichiarazioni rese dai partecipanti alla seduta, anche a distanza;

g) gli eventuali problemi tecnici che si manifestino nel corso della seduta e/o della votazione;

h) il contenuto letterale della deliberazione formata su ciascun argomento all'ordine del giorno;

i) le modalità di votazione e la volontà collegiale emersa dagli esiti della votazione con indicazione dei nominativi di quanti si sono espressi in merito (e degli eventuali astenuti) ai fini del raggiungimento della maggioranza richiesta dalle norme di riferimento.

2. Il verbale della riunione telematica potrà essere approvato nella seduta successiva.

3. La seduta telematica può essere registrata e conservata in tale forma.

4. In situazioni di urgenza o difficoltà sarà possibile considerare la registrazione quale verbale della seduta stessa e assumerà piena validità per le delibere assunte.

Art. 8

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Il presente Regolamento entra in vigore all'atto della sua approvazione e non modifica, ma integra eventuali regolamenti specifici per le riunioni degli organismi elencati all'articolo 1.

2. Copia del presente regolamento è pubblicata sul sito web dell'Istituto e nella sezione "Amministrazione Trasparente"

Approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 121/2020 del 5 maggio 2020, dal Consiglio di Istituto con delibera n. 25 del 30 giugno 2020 vista la delibera del Collegio dei Docenti n. 56/7 del 4 maggio 2020.